

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

OGGETTO: 1465

N. 2/2011

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

V COMMISSIONE PERMANENTE

"TURISMO, CULTURA, SCUOLA, FORMAZIONE, LAVORO, SPORT"

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole"" (delibera di Giunta n. 756 del 30 05 11)

*(relatore consigliera Gabriella Meo)*

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 78 DEL 10/06/2011

Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del 22/06/2011

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35  
(PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA  
COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE)**

Art. 1

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole) è sostituita dalla seguente:

“c) che un membro del consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione;”.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 è sostituita dalla seguente:

“d) che sia istituito un consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Il membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d) sono nominati dall'Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.

1 ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa un rapporto annuale sull'attività svolta.”